COMUNE DI CATANZARO

UFFICIO CONTRATTI

REPUBBLICA ITALIANA

OGGETTO: Contratto di Appalto per " Lavori e progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di consolidamento e ripristino dell'agibilità della scuola Materna ed Elementare di via Forni –Loc. Fortuna. CIG:59831191FE – CUP:D61E14000240004

L'anno duemila _____quattordici addì ventotto del mese di _____ febbraio in Catanzaro avanti a me, Dott.ssa Vincenzina SICA Segretario Comunale, autorizzato a norma di legge a ricevere gli atti del comune di Catanzaro, in forma pubblica amministrativa, sono comparsi:

l'Arch Carolina Ritrovato nata a Catanzaro il _____, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente nell'interesse, in nome e per conto del Comune di Catanzaro (P.I. 00129520797) che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore Gestione del Territorio, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Stazione Appaltante".

Il Sig. _____ nato a _____ il _____ (C.F._____), in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa "_____" con sede in _____, Via _____a n. _____ (P.I. _____) che nel prosieguo del presente Atto verrà chiamato per brevità "Appaltatore".

Le parti, come sopra costituite, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale sono personalmente certo, di comune accordo, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n 416 dell'11.08.2014, in atti, veniva approva approvato il progetto preliminare dei lavori di **e progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di consolidamento e ripristino dell'agibilità della scuola Materna ed Elementare di via Forni –Loc. Fortuna, nel risetto del sopravvenuto D.M. 143/2013;**

CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n.114 del

CImodifica e integrazione delle Deliberazioni n. 533 DEL 23.10.14 si provvedeva ad integrare ,per come richiesto dlla Cassa DD.P., con nota prot. 40859 del 03.09.2014 la succitata delibera di G.C. n.416 dell'11.08., in atti;

CHE con Determina Dirigenziale n. 3580 del 31.102014, in atti, è stata indetta gara secondo le modalità dell'art. 53,c.2 lettcb) del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. per "**Lavori e progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di consolidamento e ripristino dell'agibilità della scuola Materna ed Elementare di via Forni** per un importo a base d'asta di Euro2.246.831,71**0** di cui: **€.2.035.210.00** per lavori "a corpo",(soggetti a ribasso) al netto degli oneri di sicurezza e delle spese di progettazione; **€.252.127,42** per spese di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, soggetti a ribasso di gara Ed €. €. **70.000,00** per oneri della sicurezza non soggetti a ribassooltre IVA;

CHE con Determina Dirigenziale n. ____ del _____, in atti, sono stati approvati i verbali di gara del

_____

_____3 e, l'appalto per

"Lavori e progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di consolidamento e ripristino dell'agibilità della scuola Materna ed Elementare di via Forni è stato aggiudicato

definitivamente alla Ditta "_____" che ha offerto un ribasso del _____% (percentuale _____). L'importo di aggiudicazione risulta essere di Euro_____Euro _____/03) di cui Euro _____1 per lavori, Euro _____ (Euro_____) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 80.000,00 per la progettazione esecutiva, relazione geologica e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione oltre IVA, impegnando le somme sui competenti capitoli del Bilancio;

CHE con la determina Dirigenziale n._____ del _____ è stato dato atto che nei confronti della Ditta _____ sono stati verificati positivamente i requisiti previsti dall'art.38 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i.

CHE la Prefettura /UTG di Catanzaro con nota Fasc. n._____/Antim/Area 1 acquisita con Prot. n. _____ del _____ ha comunicato, ai sensi dell'art.91 del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i. che a carico della Ditta _____ non risultano, agli atti d'ufficio, cause di divieto o di sospensione dei procedimenti previste dall'art.67 del medesimo decreto e che dalle verifiche eseguite non sono emersi elementi circa eventuali tentativi d'infiltrazione mafiosa, tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della medesima;

CHE ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, il Responsabile Unico del Procedimento e l'Appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in duplice copia originale in data _____ ;

CHE a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali la Ditta _____ a ,ai sensi e per gli effetti dell'art.113 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i e dell'art. 123 del D.P.R.207/2010 s.m.i., ha

prestato una cauzione definitiva di Euro _____ con polizza fideiussoria n. N_____ del _____ della _____, Agenzia di _____

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto e Ammontare del Contratto

1. La Stazione Appaltante come sopra rappresentata, conferisce all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta l'appalto relativo ai lavori di: **"Lavori e progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di consolidamento e ripristino dell'agibilità della scuola Materna ed Elementare di via Forni ",** come descritti nei documenti contrattuali di cui al successivo Articolo 2.

2. L'appalto è disciplinato dalle norme legislative e regolamentari vigenti, dal Regolamento recante il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 nonché dalle norme e condizioni tutte previste nel Capitolato speciale d'appalto e dagli articoli del presente contratto.

3. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è di Euro _____ (Euro un _____) di cui Euro _____ per lavori, Euro 70.00,00 (Euro settantamla/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro_____ per la progettazione esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione oltre IVA.

4. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito Codice dei

contratti).

5. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 s.m.i.:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: **CIG: CIG:59831191FE – CUP:D61E14000240004**

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: **CUP: CUP:D61E14000240004** .

6. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale. Il presente contratto è stipulato interamente " a corpo" ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 12/04/2006, n.163 s.m.i.. e dell'articolo 43, del D.P.R. n.207/2010 s.m.i..

7. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile e il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco. I prezzi unitari ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera.

8. L'importo contrattuale viene dichiarato sin d'ora soggetto alla liquidazione finale che farà il Direttore dei lavori.

Articolo 2 – Documenti dell'Appalto.

1. Ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. n. 207/2010 smi l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare come parte integrante e sostanziale del presente contratto gli atti di seguito indicati controfirmati in forma digitale dai contraenti: a) Capitolato speciale d'appalto, firmato digitalmente e depositato in atti in quanto allo stato attuale non allegabile per meri problemi tecnici dovuti alla procedura informatica a disposizione; b) Elenco prezzi unitari di contratto, firmato digitalmente e depositato in atti in quanto

allo stato attuale non allegabile per meri problemi tecnici dovuti alla procedura informatica a disposizione.

Fanno inoltre parte integrante e sostanziale del presente contratto la documentazione di seguito elencata che, anche se non materialmente allegata, viene conservata e custodita dal Responsabile Unico del Procedimento e controfirmata per accettazione in ogni pagina dai contraenti: a) Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. 19/04/2000; b) gli elaborati grafici progettuali e gli altri atti del progetto posto a base di gara ; c) il piano di sicurezza e di coordinamento; e) il piano operativo di sicurezza; f) il cronoprogramma; g) l'offerta tecnico-economica presentata dall'Appaltatore; h) le polizze assicurative di cui agli artt. 41 e 42 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 3 -Condizioni generali del contratto

1. L'Appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

3. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto definitivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale.

4. Nell'accettare i lavori sopra designati l'Appaltatore dichiara:

a) Di avere preso conoscenza delle opere da eseguire, di avere visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso,

nonché gli impianti che la riguardano.

b) Di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche ai tempi presunti per la durata dei lavori.

c) Di aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.

d) Di avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi e le condizioni di operabilità delle stesse per la durata e l'entità dei lavori.

e) Di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche e le condizioni imposte dagli Organi competenti. In carenza, di essere nelle condizioni di poter fruire di discariche private, a distanze compatibili con l'economia dei lavori

f) Di avere valutato i tempi del cronoprogramma dei lavori adeguati e sufficienti anche tenuto conto dell'andamento climatico sfavorevole nel corso dei lavori

g) Di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza. di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori.

5. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del Capitolato allegato al presente contratto) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni.

6. Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità e i mezzi necessari tecnici ed economici per procedere all'esecuzione

degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.

Art. 4

Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del Capitolato Generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n.145, l'Appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di _____, in Via _____ al n. _____ ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

2. I pagamento saranno effettuati presso la tesoreria comunale a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità.

3. I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente IBAN _____ accesso presso Banca _____ ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla Stazione Appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

4. Ai sensi dell'art. ___ del Capitolato Generale d'Appalto, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e depositato presso la Stazione Appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Stazione Appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata

comunicazione.

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Art.5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 15 giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta Comunale. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni _____ (_____) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art.6 – Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per

2. ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari a allo uno per mille (euro uno ogni mille) dell'importo contrattuale, corrispondente a euro 1.946,00.

2. La penale, con l'applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

Art.7 – Sospensione e riprese dei lavori.

1. E' ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori nei casi di

avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'art.132, comma 1, lettera a), b), c) e d), del Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

3. Qualora l'Appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dall'Appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittimità maggiore durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5.Alle sospensioni dei lavori previste dal Capitolato Speciale d'Appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Art.8 – Oneri a carico dell'Appaltatore.

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale

d'Appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le spese per :

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione;
e) le vie d'accesso al cantiere e l'esecuzione, previa progettazione, del nuovo acceso all' area di proprietà della ditta Rotundo Maria ed altri, dalla via pubblica Murano;
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la Direzione dei Lavori;
g) Passaggio , occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.

3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La Direzione del cantiere è assunta dal Direttore tecnico dell'impresa o altro tecnico,

abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della Direzione del cantiere da parte del Direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.

6. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui all'art.26.

Art.9.Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri per i

lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla Stazione Appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Art. 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma del codice civile.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'art.133, commi 4, 5, 6 e 7 del Codice dei contratti. Qualora, per cause non imputabili all'Appaltatore, la durata dei lavori si protagga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'art.133, comma 3 del Codice dei contratti.

Art.11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Qualora la Stazione Appaltante, per il tramite della Direzione di lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art.132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. n. 207/2010. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43 comma 8, 161 e 162 del D.P.R. n. 207/2010.

Art.12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 91, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è dovuta

all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 10 %

(___//____//___//___ per cento) dell'importo del contratto

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito al netto del

ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di Euro

300.000,00(trecento mila euro)Ovviamente solamente dopo l'erogazione

delle somme da parte della Cassa DD.PP .

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d'appalto è fissato in giorni 45 (quarantacinque) a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 (trenta) a decorrere dalla data di emissione del certificato.

2. Il pagamento delle rate di acconto resta subordinato alla effettiva erogazione delle somme di finanziamento da parte della Cassa DD.PP. e comunque nel rispetto della normativa vigente.

3. Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria, è fissato in giorni 90 dalla emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

4. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art.141, comma 9 del Codice del contratti e dell'art.124, comma 3, del D.P.R. n.207 del 2010, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori. In ogni caso se il pagamento è superiore a Euro 10.000,00 (diecimila), esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle esattoriali.

5. In ottemperanza all'art.3 della Legge n.136/2010 s.m.i:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei subcontraenti, dei subfornitori o comunque di soggetti che seguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità sui conti dedicati di cui all'art.4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG ed il CUP di cui all'art.1, comma 2;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto art.3 della legge n.136 del 2010 s.m.i.;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni dl Capitolato Speciale d'Appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declataroria.

Art.13. Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nell' emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto, spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli articoli 142 e 144 del D.P.R. n. 207 del 2010 s.m.i.. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Art.14

Tempi progettazione e pagamento onorario progettazione. Penali

1. Si stabiliscono giorni _____naturali e consecutivi dalla data del presente contratto, al fine di richiedere i pareri e le autorizzazioni necessarie del Enti esterni preposti, a presentare il progetto definitivo adeguato in relazione all'offerta migliorativa presentata, alle eventuali richieste della Stazione Appaltante formulate tramite il RUP, nonché ad eventuali scelte progettuali correlate con la successiva fase di progettazione esecutiva. Mentre per la redazione della progettazione esecutiva si stabiliscono _____gg a partire dall'ordine di avvio impartito dal R.U.P., fermo restando che la progettazione esecutiva dovrà essere congruente al progetto definitivo posto a base di gara e alle migliorie proposte e accettate in sede di gara, alla verifica degli elaborati progettuali previsti dal codice dei contratti e regolamento di attuazione, sottoposto alla validazione del progetto esecutivo sentito il progettista del progetto definitivo ing. _____ , così come tra l'altro normato dall'art. 169, DPR n. 207/2010 , nonché all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta Comunale .

2. Si stabilisce il pagamento della prima rata di acconto del progetto esecutivo, previa fatturazione, nella misura del 50% di € _____, in favore dei progettisti ai sensi dell'art. 15 del capitolato speciale d'appalto, entro 30 giorni dalla data di dalla consegna dei lavori a) un primo acconto, pari al 50 % (cinquanta per cento) entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dei lavori; un secondo acconto, pari al pari al 25% (venticinque per cento) entro i successivi 60(sessanta) giorni ED il saldo, entro i successivi 30 (trenta) giorni di cui all'articolo 15;.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per la presentazione del progetto

esecutivo, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, è applicata una penale pari a Euro _____ giornaliera. Ai sensi dell'art. 23 del capitolato speciale d'appalto, l'eventuale ritardo nella consegna degli eventuali adeguamenti della progettazione esecutiva superiore a trenta giorni naturali consecutivi , produce la risoluzione del contratto a discrezione della stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 136 Codice dei contratti, per grave inadempimento dell'appaltatore, senza necessità di messa in mora , diffida o altro adempimento.

Art.15. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante. Il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'art.1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art.16. Risoluzione e recesso

1. Per l'eventuale risoluzione del contratto si applicano, oltre le previsioni di cui al successivo art. 20 del presente atto, gli articoli 135 (risoluzione dei contratti per reati accertati), 136 (risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità, grave ritardo) e 138 (provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i..

2. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: a) frode nell'esecuzione dei lavori o altri casi di cui all'articolo 135 del Codice dei contratti; b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione; c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori; d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo; f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera; i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecuzione ai sensi dall'art.92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; m) ogni altra causa prevista

dal Capitolato speciale d'appalto.

3. La Stazione Appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputati.

4. La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006 smi.

Art.17. Controversie

1. In caso di contenzioso fra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli artt. 239 e 240 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, si specifica che nel presente contratto viene esclusa la competenza arbitrale prevista dagli artt. 241, 242 e 243 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i. e, pertanto, tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono di esclusiva competenza del Giudice del Foro di Catanzaro

2. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al comma 3, il responsabile del procedimento può nominare la commissione di cui all'articolo 240 del Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all'Appaltatore e alla Stazione Appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.

3. La procedura di cui al comma 2 è esperibile a condizione che il responsabile del

procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca: a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti; b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.

4. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.

5. È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'art. 239 del Codice dei Contratti.

Art.18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9

aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n.210, convertito dalla Legge 22 novembre 2002, n.266, è stato acquisito apposito Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) in atti del Rup.

Art.19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'Appaltatore ha depositato presso la Stazione Appaltante: a) di documento di valutazione dei rischi di cui all'art.28 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81; b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art.131, comma 3 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 s.m.i. e all'articolo 100 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo; c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).

2. Il piano di sicurezza sostitutivo di cui al comma 1 lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lett.c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio "incident and injury free".

Art. 20. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Le parti danno atto che la Prefettura/UTG di Catanzaro con nota Fasc.

n.9169/12/Antim/Area 1 acquisita con Prot. n. 86869 del 30.10.2013 ha comunicato, ai sensi dell'art.91 del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i. che a carico della Ditta Caruso costruzioni S.p.A non risultano, agli atti d'ufficio, cause di divieto o di sospensione dei procedimenti previste dall'art.67 del medesimo decreto e che dalle verifiche eseguite non sono emersi elementi circa eventuali tentativi d'infiltrazione mafiosa, tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della medesima. In ogni caso si precisa che il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva espressa, per cui la Stazione Appaltante recederà dal contratto nel caso in cui dovesse pervenire ulteriore informativa antimafia attestante la presenza di cause di decadenza, sospensione e divieto di cui all'art. 67 dello stesso decreto o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo decreto, senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere, salvo il diritto al pagamento del servizio già correttamente eseguito.

2. L'Appaltatore dichiara di conoscere, accettare e sottoscrivere il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 15.05.2012 con la Prefettura di Catanzaro e le clausole in esso contenute.

Art.21. Subappalto.

1. Le parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara che procederà al subappalto delle categorie di opere di seguito indicate nei limiti di legge: Categoria OG1, classe III e Categoria OG11, classe II.

2. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. Fermi restando i limiti al subappalto previsti dall'articolo 37, comma 11, e

dall'articolo 118, comma 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto, la Stazione Appaltante provvede al pagamento secondo le modalità indicate dall'art. 54 del Capitolato Speciale d'Appalto

Art.22. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati l'Appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva, indicata in premessa.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

4. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 al D.M. 12 marzo 2004, n.123. opportunamente aggiornato e contenenti tutte le clausole previste nel Codice degli Appalti, che dovranno essere opportunamente integrate.

Art.23. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 125, del Regolamento generale, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti,salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: **prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto.**

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 517.000,00 (CINQUECENTODICIASETTEMILA/).

5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

a)in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b)in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4,

tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

7. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 53, comma 3, e 111, comma 1, del Codice dei contratti, nonché dell'articolo 269 del Regolamento generale, deve essere presentata alla Stazione appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall'approvazione della progettazione esecutiva di cui all'articolo 13, comma 6, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione.

8. La garanzia è prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 2.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123, in conformità alla scheda tecnica 2.2 allegata allo stesso decreto per un massimale assicurato non inferiore a **euro 1.000.000,00.**

9. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

10. L'assicurazione deve essere presentata dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato dall'appaltatore o associato temporaneamente a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Codice dei contratti:

Articolo 24 - Divieto di cessione del contratto - Cessione dei crediti

1. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 118, comma 1 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 dello stesso D.Lgs. n. 163/06 s.m.i. (in caso di cessione di azienda e in caso di atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici). Ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. Per la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto d'appalto trovano applicazione le norme dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/06 s.m.i.. In tal senso, con il presente contratto si conviene sin d'ora che, ai sensi del comma 4 del suddetto art. 117, la Stazione Appaltante non accetta preventivamente la cessione, da parte dell'Appaltatore, dei crediti che verranno a maturazione nel corso della vigenza del presente contratto, con esclusione delle somme eventualmente dovute dall'Appaltatore ai suoi dipendenti (Circolare 17/04/1958 n. 827 del Ministero dei Lavori Pubblici) o da detrarsi a norma degli articoli precedenti a garanzia del rispetto della normativa in materia previdenziale contributiva e di sicurezza.

3. Ogni cessione di contratto, comunque, deve essere stipulata esclusivamente mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata notarile, e deve essere preventivamente notificata alla Stazione Appaltante nei modi indicati dall'art. 117, comma 2 del D.Lgs. n. 163/06 s.m.i. ai fini dell'esercizio dell'eventuale diritto di opposizione della Stazione Appaltante su detta cessione (diritto che andrà comunque esercitato dalla Stazione Appaltante nel termine di n. 15 giorni dalla data di avvenuta notifica della cessione, mediante comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario).

4. È, pertanto, vietata qualsiasi cessione di credito anche a seguito di contratto di factoring (ai sensi della Legge 21/02/1991, n.52) che non sia preventivamente notificata

al Responsabile Unico del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/06 s.m.i..

5. La Stazione Appaltante, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e della Legge 21/02/1991, n. 52 e delle specifiche norme del codice civile che prevedono la cessione di credito nei confronti di privati o società commerciali, autorizzerà esclusivamente cessioni di credito solo parziali del credito, con esclusione delle somme eventualmente dovute dall'Appaltatore ai suoi dipendenti (Circolare 17/04/1958 n. 827 del Ministero dei Lavori Pubblici) o da detrarsi a norma degli articoli precedenti a garanzia del rispetto della normativa in materia previdenziale contributiva e di sicurezza.

Art. 25. Richiamo alle norme legislative e regolamenti.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e il capitolato Generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-bis, 245- ter, 245-quater e 245 quinquies del Codice dei contratti.

Art.26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese inerenti alla stipulazione del presente atto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico dell'Appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del

certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.

3. Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell'Appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della Stazione Appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte.

4. Se, al contrario, al termine dei lavori il valore del contratto risulta minore di quello originariamente previsto, la Stazione Appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

Articolo 27 - Trattamento dei dati personali

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e successive modificazioni informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Il presente Atto viene da me Segretario Generale rogante, letto alle Parti contraenti che, a mia domanda lo riconoscono conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono mediante firma digitale ai sensi dell'art.1 comma 1 lett. s) del D.Lgs n. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse confermato di conoscerne il contenuto.

Io sottoscritto Segretario Generale attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art.1 comma 1 lett. f) del D.Lgs n. 82/2005

Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Il presente Atto, formato e stipulato in modalità digitale è stato redatto da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, mediante l'utilizzo e il controllo personale su n. 28 pagine a video e sarà registrato in modalità elettronica ai sensi di quanto disposto dall'art.11, comma 13 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i..

La registrazione, ai sensi dell'art.40 del D.P.R.. n. 26.04.1986, n.131, avviene in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

L'imposta di bollo viene assolta con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di € 45,00.

Per la Stazione Appaltante Per l'Appaltatore

(_____) (_____)

Il Segretario Comunale

(Dott.ssa Vincenzina SICA)